

## STATUTO DI SOCIETÀ PER AZIONI

**Art. 1 - COSTITUZIONE** - E' costituita una Società per azioni, a controllo pubblico, denominata ISTITUTO CLINICO TIBERINO SPA di seguito indicata come società.

**Art. 2 - SEDE** - La Società ha sede in Umbertide.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire filiali e rappresentanze anche altrove.

**Art. 3 - DURATA** - La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

**Art. 4 - OGGETTO** - La Società ha per oggetto la gestione di attività di impresa per la gestione di servizi nel settore sanitario, ivi inclusa la consulenza, la formazione, la ricerca e la sperimentazione; il tutto anche attraverso l'acquisizione in appalto e/o in concessione e/o altra forma di negoziale o amministrativa, nei confronti di Enti pubblici ovvero di soggetti privati.

Le prestazioni di carattere sanitario e parasanitario sono svolte dalla società a mezzo di proprio personale dipendente abilitato a norma di legge, con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in forma di rapporto libero professionale, o di altro tipo di rapporto di lavoro consentito dalla normativa.

La Società può compiere tutte le operazioni mobiliari immobiliari e finanziarie ritenute necessarie e utili per il conseguimento dell'oggetto sociale e può assumere partecipazioni in altre società o imprese nei limiti dell'art. 2361 del c.c. La società potrà assumere o detenere partecipazioni in altre società nei limiti ed alle condizioni previsti dal d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

**Art. 5 - SOCI** - Possono essere soci della Società gli Enti pubblici, gli Enti pubblici economici, gli altri soggetti di diritto pubblico e i privati.

L'ingresso di altri Enti pubblici nella società già costituita avviene mediante un corrispondente aumento del capitale sociale, nonchè in sede di ricostituzione del capitale sociale (in caso di perdita totale o parziale), e con le modalità stabilite dall'Assemblea dei soci.

I soci pubblici e i soci privati possono definire col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'81% (ottantuno per cento) del capitale sociale la quota di capitale da riservare all'azionariato diffuso e le modalità del suo collocamento, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 9 bis, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992.

Fermo restando il principio della maggioranza del capitale sociale in capo a soggetti pubblici i soci potranno effettuare atti di cessione delle azioni, costituire diritti reali sulle stesse.

Il socio che intenda trasferire in tutto o in parte le azioni di sua proprietà ovvero che intenda costituire diritti di usufrutto su di esse, o su parte di esse, è tenuto ad offrire in prelazione, attraverso comunicazione a mezzo PEC, agli altri soci le azioni oggetto di trasferimento,

indicando (i) numero di azioni poste in vendita o su cui intende costituire il diritto di usufrutto, (ii) prezzo di vendita o corrispettivo dell'usufrutto, (iii) nominativo del terzo acquirente o usufruttuario, (iv) tutte le condizioni e i termini che accompagnano la proposta contrattuale, nonché (v) ogni ulteriore elemento necessario a valutare l'offerta di acquisto o la cessione del diritto di usufrutto.

I soci che ricevono l'offerta di prelazione e gradimento devono obbligatoriamente rispondere entro i successivi 60 giorni a mezzo PEC comunicando alternativamente la volontà di esercitare il diritto di prelazione sull'intero numero di azioni poste in vendita o oggetto di usufrutto ovvero la rinuncia ad esercitare il diritto di prelazione; entro il medesimo termine, in caso di rinuncia alla prelazione, devono comunicare, a mezzo PEC, il gradimento o il mancato gradimento, del proponente l'acquisto o del potenziale usufruttuario. Il mancato gradimento dovrà essere oggetto di puntuale motivazione. In caso di mancato riscontro nei 60 giorni, il gradimento si intenderà concesso e la prelazione non esercitata.

In assenza del gradimento gli atti dispositivi delle azioni non avranno effetto nei confronti della società e i nuovi soci non potranno essere iscritti nel libro soci.

I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice civile, con rimborso delle proprie azioni in proporzione al patrimonio netto risultante dal Bilancio dell'ultimo esercizio.

Il domicilio dei soci per tutto quello che concerne i rapporti con la società è quello risultante dal Libro soci.

L'alienazione delle azioni è, comunque, soggetta alle previsioni di cui agli artt. 7, comma 1, e 10 del d.lgs. 175/2016.

#### **Art. 6 - RECESSO DEI SOCI**

I soci hanno diritto di recesso unicamente nei casi in cui tale diritto è previsto inderogabilmente dalla legge.

Non costituiscono causa di recesso le ipotesi disciplinate all'articolo 2437, secondo comma, del Codice civile.

Si applicano le vigenti disposizioni di legge relative ai termini e modalità di esercizio, ai criteri di determinazione del valore delle azioni e al procedimento di liquidazione.

#### **Art. 7 - CAPITALE SOCIALE** - Il capitale sociale è di Euro 1.000.000,00 diviso in

n. 1.000.000 azioni da Euro 1 ciascuna ed è suddiviso in:

n.ro 402.000 azioni ordinarie rappresentanti la categoria A

n.ro 108.000 azioni ordinarie rappresentanti la categoria B

n.ro 490.000 azioni ordinarie rappresentanti la categoria C

così distinte:

Azioni di categoria A: di spettanza esclusiva ex art. 2449 c.c. dell'U.S.L. Umbria 1. Alla stessa è riconosciuto, a prescindere dal numero di azioni di cui è titolare, il diritto di nomina di due Consiglieri di Amministrazione, da individuarsi con apposita procedura pubblica, di cui uno in qualità di Presidente e di un Sindaco effettivo.

Azioni di categoria B: di spettanza esclusiva ex art.2449 c.c. del Comune di Umbertide. Allo stesso è riconosciuto, a prescindere dal numero di azioni di cui è titolare, il diritto di nomina di un Consigliere di Amministrazione e di un Sindaco effettivo, che ricoprirà la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e di un Sindaco supplente.

Azioni di categoria C: di spettanza esclusiva ai soggetti privati e non pubblici. A questi è riconosciuto, a prescindere dal numero di azioni di cui è titolare, il diritto di nomina di due Consiglieri di Amministrazione, di cui uno con la veste di Amministratore Delegato e la nomina di un Sindaco effettivo e di un sindaco supplente, nonché del Revisore Contabile. La partecipazione al capitale sociale può essere effettuata con conferimenti in denaro e/o di beni (mobili e immobili) e/o diritti.

**Art. 8 - AZIONI** - Le azioni sono nominative e sono trasferibili anche mortis causa.

Ogni azione è indivisibile e dà diritto ad un voto. Le eventuali azioni, aventi diritti diversi da quelli già emesse, godono dei diritti espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione. La Società può emettere certificati rappresentativi di azioni. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nel Libro soci.

**Art. 9 - OBBLIGAZIONI** - La Società può emettere obbligazioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 2410 del Codice civile e dalle altre disposizioni in materia.

**Art. 10- CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI** - Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società può ricevere contributi da parte di soci e di terzi. La società può accettare versamenti di somme da parte dei soci in misura anche non proporzionale alle rispettive partecipazioni, a titolo di finanziamento. Quanto sopra potrà essere effettuato nei limiti di cui al D.Lgs. 1/9/1993, n. 385, ed in riferimento alla delibera C.I.C.R. 3.3.1994.

**Art. 11 – ORGANI SOCIALI** - Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci (di seguito Assemblea);
- b) l'Organo amministrativo (Consiglio d'Amministrazione);
- c) l'Amministratore delegato;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Revisore legale dei conti.

E' vietata l'istituzione di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d. lgs. 175/2016.

E' vietata la corresponsione di gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché la corresponsione di trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d. lgs. 175/2016.

I componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali e alle ipotesi di responsabilità di cui alla normativa vigente in materia.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 11, comma 11, del d.lgs. 175/2016.

**Art. 12 - ASSEMBLEA** - L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione o in caso di inerzia da soci rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale, o dal Collegio Sindacale, di norma presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione da inviare ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno quindici giorni prima della convocazione.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio. Quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano, l'Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere effettuata, senza ritardo, quando è inoltrata richiesta da tanti soci che rappresentino almeno il 20% del capitale sociale.

L'Assemblea, anche in assenza di convocazione, si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale. In tale caso dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato chiedendo il rinvio della deliberazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti che risultano iscritti nel Libro Soci, in proprio o per delega. I soci pubblici possono farsi rappresentare da altri soci pubblici e/o da terzi ed i soci privati possono farsi rappresentare dagli altri soci privati e/o da terzi, esclusi gli Amministratori, i Sindaci ed i dipendenti della Società.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente, se nominato, o da altra persona scelta dai soci presenti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea, anche tra i non soci e non componenti il Consiglio di Amministrazione, e da un notaio nelle assemblee straordinarie.

L'Assemblea ordinaria, in prima e in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente in prima e seconda convocazione con la maggioranza del capitale intervenuto.

L'Assemblea potrà svolgersi in presenza presso la sede sociale oppure anche in più luoghi, contigui o distanti, in audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale

Per le seguenti deliberazioni, riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria, è richiesto il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale sia in prima che in seconda convocazione:

- Cessione dell'azienda o di uno o più rami di azienda;
- Affitto di Azienda o di uno o più rami di azienda;

- Iscrizioni ipotecarie sull'eventuale proprietà superficiaria con durata fino a cinque anni nella durata di vita della società;
- Prestazioni di garanzie reali su immobili, avalli e fideiussioni;
- Avvio di attività in strutture diverse da quelle in cui ha sede la società;
- Documenti di programmazione, pianificazione delle attività sanitarie in conformità alla programmazione regionale;
- Documenti applicativi, modificativi e integrativi, relativi alla sperimentazione gestionale;
- -Approvazione del Piano Aziendale d'Impresa;
- -Atti o azioni organizzative che vengano a determinare modifiche superiori al 25% del personale strutturato alla data di sottoscrizione del presente documento.

Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è disciplinato come specificato ai seguenti commi.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione, compresi il telefax e la posta elettronica e devono, altresì, essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo e inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del d.lgs. 175/2016 in tema di modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società, di trasformazione della società, di trasferimento della sede sociale all'estero e la revoca dello stato di liquidazione.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui l'adunanza precedente non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda e ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo tre date ulteriori per l'assemblea successiva alla seconda. L'Assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Per sopperire a fabbisogni finanziari della Società, anche per consentire adeguamenti tecnologici, è attribuita all'Assemblea ordinaria la facoltà di autorizzare l'emissione, in una o più volte, obbligazioni, fino all'ammontare della metà del capitale sociale sottoscritto

L'Assemblea straordinaria delibera le modifiche statutarie, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno l'100% (cento per

cento) del capitale sociale.

### **Art. 13 CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, nominati nel rispetto di quanto previsto all'art.6, ovvero il Presidente del Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea su designazione della USL Umbria 1, il Vice presidente, se nominato (sempre dall'Assemblea), su designazione del Comune di Umbertide. L'Amministratore Delegato è nominato dall'Assemblea su designazione del socio privato.

Il Consiglio d'Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Alla scadenza del termine l'Organo amministrativo resterà in carica con poteri solo di ordinaria amministrazione sino alla effettiva sostituzione.

I membri del Consiglio di amministrazione, nonché l'Amministratore delegato devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, del d.lgs. 175/2016 e a questi si applica la disciplina di cui al comma 8 del medesimo articolo.

Restano ferme le cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012), richiamato dall'art. 11, comma 14, del d.lgs. 175/2016.

Ciascun amministratore è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390 del C.C..

L'Organo amministrativo conforma la propria attività al perseguimento degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dai soci.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sarà garantita la parità di genere ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalla legge 120/2011 e del Regolamento attuativo D.P.R.251/2012. Pertanto in sede di prima applicazione è riservata alla parità di genere ad almeno un quinto.

L'equilibrio tra i generi sarà garantito dalle parti che nominano 2 membri del Consiglio d'amministrazione e deve essere assicurato anche in caso di sostituzione degli amministratori, in fase di prima applicazione l'USL Umbria 1 garantirà l'applicazione della norma.

Il Consiglio nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno due Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le riunioni del Consiglio e le relative delibere sono valide anche in difetto o vizio della convocazione purché siano presenti tutti gli amministratori ed i sindaci o il revisore.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il CdA sarà presieduto dal Vice Presidente, se nominato, oppure da un Consigliere nominato da parte pubblica.

Gli avvisi per intervenire alla seduta del Consiglio saranno inoltrati anche ai Sindaci effettivi, con le modalità previste per la convocazione degli Amministratori.

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, e, specificamente, gli sono riconosciute tutte le facoltà, per il raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio ha, pertanto, facoltà tra l'altro di compiere tutte le operazioni che non siano per legge o dal presente statuto riservate all'Assemblea o delegate all'Amministratore Delegato. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a prendere atto delle determinazioni assunte nell'assemblea, nonché ad assumere e garantirne l'esecuzione.

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'adempimento dell'incarico ed un eventuale compenso, nel rispetto dei limiti di legge, fissato dall'assemblea ordinaria. L'Assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, nei limiti di legge.

Gli eventuali emolumenti spettanti al Presidente e agli amministratori dovranno essere deliberati dall'Assemblea, previo parere del Collegio Sindacale, e nei limiti, comunque, di quanto previsto dall'art. 11, commi 6 e 7, del d.lgs. n. 175 del 2016.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'art.2390 C.C..

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'art. 2382 del C.C. e i dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti ai sensi dell'art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016.

Qualora l'amministratore sia dipendente della società controllante si applicherà quanto previsto dall'art. 11, comma 8, del d.lgs. 175/2016, mentre si applicherà quanto previsto dal comma 11 del predetto articolo per le società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto.

L'amministratore nominato direttamente da ciascuno dei suddetti Enti è revocabile solo dall'Ente che lo ha nominato.

L'Organo amministrativo è tenuto a fornire ai soci tutti i documenti e le informazioni necessari per garantire loro l'esercizio del controllo ai sensi del d.lgs. 175/2016.

#### **ART 14 – AMMINISTRATORE DELEGATO**

Il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dell'art. 2381 C.C. e ai sensi dell'art. 11, comma 9, lett. a) d.lgs. 175/2016, delega le proprie attribuzioni a uno dei suoi membri che assumeranno assumerà la qualifica di Amministratore Delegato, determinando i limiti della delega, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 11, comma 9, del d.lgs. 175/2016.

Per l'esercizio della delega di funzioni non sarà dovuto alcun compenso aggiuntivo.

Sono oggetto di delega all'Amministratore Delegato le seguenti funzioni:

- Firmare la corrispondenza ed ogni altro documento che richieda l'apposizione della

firma della Società e che riguardi affari compresi nei poteri qui delegati;

- Rappresentare la società nei rapporti con la ASL, la Regione Umbria, la Pubblica Amministrazione, le Camere di Commercio, gli enti parastatali, regionali e previdenziali, con le associazioni sindacali e dei datori di lavoro;
- Firmare domande, ricorsi e atti rientranti nei poteri al medesimo delegati in ossequio al presente Statuto;
- Costituire e ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi, le intendenze di Finanza, gli Uffici Doganali, i Comuni, le Province, le Regioni, ed ogni altro ufficio od ente pubblico;
- Trattare e stipulare, in nome e per conto delle società, negozi ritenuti necessari o anche solamente opportuni per il perseguimento dell'oggetto sociale, con qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata, per importi che non superino i 250.000 (duecentocinquantamila/00) Euro per singolo negozio;
- Provvedere alla gestione ordinaria della società, in particolare al pagamento di stipendi, oneri sociali, beni e servizi e quant'altro necessario nell'amministrazione corrente dei servizi ospedalieri. Non rientrano nei poteri sopra menzionati l'acquisto di aziende o rami aziendali o la cessione temporanea o definitiva, a qualunque titolo, dell'azienda sociale o di rami di essa, nonché la costituzione di diritti reali di garanzia sull'azienda, su parte di questa e su beni aziendali ovvero il rilascio di garanzie in nome e per conto della società;
- Assumere, promuovere, trasferire e licenziare il personale di qualsiasi livello, nel rispetto delle normative e dei contratti nazionali del lavoro, stabilendone le mansioni, le qualifiche, le retribuzioni, le cauzioni e le liquidazioni; sottoscrivere incarichi libero professionali con medici e tecnici, anche associati fra loro, con facoltà di stabilire una quota retributiva applicando una percentuale sul fatturato specifico di una determinata branca di attività; nominare consulenti di qualunque specie, concordandone i compensi; rappresentare la società nelle controversie di lavoro, trattative sindacale e stipulare accordi contrattuali ;
- Stipulare acquisti, vendite e permuta, noleggi e leasing per beni mobili, macchinari e merci, autovetture ed altri mezzi di trasporto, compresi quelli soggetti ad immatricolazione presso il PRA, con facoltà di porre in essere ogni atto a ciò necessario e/o conseguente, per importi non superiori ad un valore di Euro 250.000 (duecentocinquantamila) per singolo contratto;
- Stipulare contratti di locazione, di sublocazione, di affitto o subaffitto, non eccedenti la durata di anni 6; contratti di spedizione e trasporto di persone o cose nei limiti sopra riportati; contratti di assicurazione per qualunque rischio;
- Riscuotere crediti, mandati di pagamento, assegni, vaglia emessi a nome della società; accettare cessioni di credito "pro-soluto" e "pro-solvendo"; effettuare delegazioni e provvedere a pagamenti, nonché formalizzare liberatorie a fronte di incassi già avvenuti;
- Effettuare cessioni di fattura "pro-soluto" e "pro-solvendo" ad Istituti di Credito o a società di factoring e/o leasing;
- Compiere e svolgere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti, presso l'amministrazione finanziaria, le Tesorerie della Repubblica,

delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, degli Enti pubblici nonché presso gli Uffici Postali, Doganali, Ferroviari e delle Imprese di trasporto ed in genere presso qualunque ufficio pubblico e privato, con facoltà di esigere somme, valori, mandati di pagamento, titoli di qualsiasi sorta, interessi, ricevere rimborsi, vincolare e ritirare depositi e cauzioni di ogni specie e pertinenza della società (rilasciando quietanze in nome per conto della stessa), ritirare depositi e cauzioni di ogni specie e pertinenza della società (rilasciando quietanze in nome e per conto della stessa), ritirare merci, pacchi, plichi, corrispondenza anche raccomandata od assicurata e quant'altro di spettanza della società, per qualsiasi titolo, con esonero degli uffici sopraindicati;

- Sottoscrivere in nome e per conto della società qualsiasi istanza ai competenti uffici dello stato e di altri enti, anche non pubblici, per ottenere, relativamente a qualsiasi oggetto ed importo, concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta, firmando i progetti e gli altri documenti richiesti, accettando gli obblighi e le condizioni che vengano imposti firmando i relativi fogli disciplinari, atti di sottomissione, certificati di collaudo ed in genere compiendo tutti gli atti e le operazioni occorrenti allo scopo;
- Firmare e presentare ai competenti uffici fiscali le dichiarazioni e le denunce previste dalle leggi regolanti le imposte e tasse, e compiere ogni atto inerente al regolamento dei relativi rapporti facenti capo alla società;
- Effettuare operazioni bancarie e finanziarie;
- La delega di cui al precedente punto deve considerarsi illimitata solo per le seguenti transazioni bancarie:
  - stipulare aperture di conto corrente, modificare ed estinguere conti correnti presso qualsiasi banca od altro istituto di credito, comprese la Banca d'Italia, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari;
  - Fare versamenti sui conti bancari della Società, stipulare contratti di deposito bancario di danaro e titoli, di apertura di credito bancario, di anticipazione bancaria, di sconto bancario, fidi bancari, mutui e finanziamenti, negoziandone e determinandone termini e condizioni; girare assegni bancari, vaglia cambiari, tratte e titoli di credito all'ordine o al portatore, ma solo ai fini del relativo deposito sui conti bancari della società esistenti;
  - Fare prelievi sui conti bancari della Società anche allo scoperto, nei limiti dei fidi concessi alla Società;
  - Emettere assegni bancari, emettere vaglia cambiari, trarre o accettare cambiali tratte; richiedere assegni circolari;
  - Aprire, modificare o estinguere conti correnti postali, compiendo ogni operazione consentita sui medesimi compresi i prelevamenti e l'emissione di vaglia postali;
  - Concedere, modificare o estinguere garanzie mobiliari, anche a favore di terzi;
  - Assicurazioni;
  - Stipulare contratti di assicurazione privata od obbligatoria, negoziando e firmando le relative polizze;
  - Modificare i contratti, recedere da essi, concordare, in caso di sinistro, l'indennità dovuta dall'assicuratore, rilasciando quietanza per l'importo riscosso;

- Appalti, Gare e Licenze;
- Illimitato per le seguenti operazioni;
- Stipulare contratti di appalto o somministrazione;
- Costituire e ritirare cauzioni e depositi presso ogni autorità, presentare, modificare o ritirare offerte ed, in genere, svolgere ogni operazione o formalità relativa;
- Stipulare contratti di licenza per brevetti, marchi, e tecnologia in genere, o di fornitura di assistenza tecnica;
- Imposte e tasse;
- Rappresentare la società nei rapporti con qualsiasi ufficio fiscale governativo e locale, anche all'estero, con la facoltà di nominare e revocare procuratori speciali e di conferire deleghe a professionisti abilitati;
- Assistere a verifiche ed ispezioni di natura fiscale della Guardia di Finanza e di qualunque altra autorità e sottoscrivere relativi processi verbali, sottoscrivere dichiarazioni relative ad imposte dirette od indirette, moduli e questionari, accettare o respingere accertamenti, addivenire a concordati e definizioni, impugnare ruoli, presentare istanze, ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi ufficio o commissione tributaria, compresa la Commissione Centrale delle Imposte, incassare rimborsi ed interessi, rilasciando quietanze, in genere, svolgere tutte le pratiche relative a qualsiasi tipo di tasse, imposte, dirette ed indirette e contributi;
- Procedure Giudiziarie;
- Rappresentare la società in giudizio dinanzi a qualsiasi magistratura in Italia o all'Estero, ordinaria o speciale, in ogni stato e grado di giudizio;
- Conferire e revocare mandati ad avvocati, procuratori e consulenti tecnici;
- Accettare, deferire, riferire e prestare giuramenti, anche decisorii;
- Richiedere pignoramenti e sequestri, conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi, rendere dichiarazioni di terzi pignorati o sequestrati, adempiendo a tutto quanto prescritto dalle vigenti disposizioni di legge, curare l'esecuzione dei giudicati;
- Rappresentare la società in procedure di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e altre procedure disciplinate dal Nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza di terzi debitori, riscuotendo somme in acconto od a saldo e rilasciando quietanza; proporre istanze e impugnazioni e votare in dette procedure;
- Rappresentare la società avanti le Magistrature del Lavoro in ogni sede e grado come pure in sede stragiudiziale, sindacale, arbitrale ed ogni altra competente sede nelle controversie di lavoro, con tutti i più ampi poteri compresi quelli di nominare e revocare avvocati, procuratori, difensori e periti, conciliare e transigere controversie, curare l'esecuzione dei giudicati e compiere quant'altro necessario ed opportuno per l'integrale e migliore definizione e transazione di tali vertenze, anche con specifico riferimento agli articoli 410, 411, 412 e 420 del codice di Procedura Civile nel testo della Legge 11.8.1973 n° 533;
- Transazioni ed Arbitrati;
- Transigere o conciliare qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale;
- Ogni altra funzione esplicitamente delegata dal Consiglio di Amministrazione;

In caso di conflitto di interesse nell'assunzione delle sue decisioni l'Amministratore delegato deve rimettere al Consiglio di Amministrazione il quale delibera a maggioranza. In ogni caso e in tutti i casi di cui sopra l'Amministratore Delegato non potrà compiere nessuna operazione (neppure bancaria) né eseguire atti di valore eccedente l'importo di Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00): in questi casi, infatti, sarà necessaria la preventiva delibera autorizzativa del Consiglio di Amministrazione (duecentocinquantamila/00). Unica eccezione l'incasso di crediti societari, che potrà essere effettuata dall'Amministratore Delegato anche per importi superiori e per le spese obbligatorie.

L'Amministratore Delegato propone entro il 30 novembre di ogni anno un Piano economico-finanziario che rappresenti l'andamento della gestione con proiezione all'anno successivo. Lo stesso almeno trimestralmente presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione sull'andamento della gestione.

L'Amministratore Delegato propone al Consiglio di Amministrazione il nominativo del Direttore Sanitario, nonché i poteri, le mansioni ed il compenso allo stesso attribuito.

Il Consiglio di Amministrazione può revocare le deleghe dell'Amministratore Delegato per giusta causa.

In tal caso fino a nuova indicazione da parte del privato dell'Amministratore Delegato le delibere sui poteri avvocati dal CdA dovranno essere assunte con una maggioranza di almeno 4 amministratori su 5 del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.15 - FIRMA SOCIALE E RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETA'**

La firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualunque sede e grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti, spetta all'Amministratore Delegato o al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di loro assenza od impedimento di quest'ultimo, al Vice Presidente di cui all'art. 17 del presente Statuto, se nominato.

L'Amministratore Delegato o il Consiglio di Amministrazione può inoltre deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, sia congiuntamente che disgiuntamente, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società o eventualmente a terzi.

**Art. 16 - COLLEGIO SINDACALE** - Il Collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti nel Ruolo dei Revisori contabili.

I Sindaci durano in carica un triennio ossia fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio e sono rieleggibili.

La nomina del Presidente del Collegio Sindacale spetta al Comune di Umbertide, mentre all'Azienda Sanitaria Usl Umbria 1 e al socio privato compete la nomina degli altri due di un sindaco effettivo ciascuno: il tutto in conformità disciplinata dell'articolo 6 del presente statuto.

L'Assemblea, al momento della nomina del Collegio Sindacale, stabilisce i compensi da corrispondere ai suoi membri. È vietata la corresponsione di gettoni di presenza.

Tutti i sindaci possono essere rieletti.

Al collegio sindacale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2397 a 2409-septies C.C..

Il collegio sindacale, ai sensi dell'art. 2403 C.C., vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, ivi compresa l'osservanza delle norme amministrative e dei vincoli che si applicano alla società in relazione alla sua natura e alla proprietà pubblica del capitale sociale, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Nella nomina del Collegio sindacale sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011. L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

#### **Art. 17 – REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Nel rispetto della previsione normativa di cui al secondo periodo dell'art. 3, comma 2, del d.lgs. 175/2016 la revisione legale dei conti della Società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, nominati in conformità all'art.6 dal socio privato.

L'incarico al revisore o alla società di revisione ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Al revisore legale dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 2409-bis a 2409-septies codice civile.

Il compenso spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico sarà determinato dall'Assemblea. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.

#### **Art. 18 - COMITATI TECNICI**

La società, nei limiti di cui all'art. 11, comma 13 del d. lgs. 175/2016, può costituire comitati con funzioni consultive o di proposta. La scelta dei membri e la determinazione degli emolumenti spetta all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, agli emolumenti eventualmente riconosciuti ai membri di tali comitati si applica l'art. 11, comma 13, d.lgs. 175/2016.

#### **Art. 19 - BILANCIO E UTILI**

L'Organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. L'organo amministrativo provvede altresì, a redigere e presentare ai soci annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una

relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, commi 2 e ss., del d.lgs. 175/2016.

La relazione sul governo societario include le informazioni sui programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale predisposti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.lgs. 175/2016.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 175/2016 sull'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

Qualora emergono, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. 175/2016 uno o più indicatori di crisi aziendale, l'Organo amministrativo della Società adotta i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento ai sensi degli artt. 14 commi 2 e 3 d.lgs. 175/2016 e 2409 C.C..

Dagli utili netti annuali deve essere dedotto un ammontare pari al 5% da destinare a Riserva legale, fino a che essa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale.

Gli utili, sussistendone i requisiti di legge, sono distribuiti qualora ne facciano richiesta almeno soci rappresentanti il 20% del capitale sociale. In assenza di richiesta da parte dei soci il Consiglio di Amministrazione provvederà a destinarli a riserva.

Al fine del mantenimento della maggioranza e del perseguimento dell'oggetto sociale i soggetti pubblici soci si impegnano a coprire le eventuali perdite, in proporzione alla loro quota di partecipazione. E comunque in conformità alla legge regionale 10/2021 la USL Umbria 1 garantirà la quota maggioritaria pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 9-bis del d.lgs. 502/1992 e s.m.i.

**Art. 20 - ACCORDI CONTRATTUALI** - Mediante la stipula di accordi annuali con il S.S.N. da sottoscrivere entro il mese di marzo di ciascun anno, per l'anno in corso verranno determinati i budget e le tipologie di attività che potranno essere erogate per conto dell'azienda AUSL n.1 dell'Umbria o altri enti competenti presso la sede della società, nonché i livelli tariffari definiti dal nomenclatore tariffario Regione Umbria ultimo in vigore salvo altri accordi che dovessero intervenire con l'AUSL n1 dell'Umbria o altri enti competenti.

La società potrà procedere alla stipula di accordi anche con altre aziende, enti, fondi assicurativi ed enti di previdenza sanitaria, pubblici o privati, aventi per oggetto l'erogazione delle attività per le quali la struttura è autorizzata.

**Art. 21 TRASPARENZA** - La società assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 175/2016.

La società provvede alla trasmissione agli enti pubblici soci dei dati richiesti dalla normativa per l'adempimento degli obblighi di trasparenza in capo agli enti medesimi.

**Art. 22 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE** - Le cause di scioglimento e di liquidazione sono quelle previste dalla legge.

Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della Società il Consiglio di Amministrazione, o in caso di inerzia da soci rappresentanti almeno il 25%, deve provvedere senza indugio alla convocazione della Assemblea straordinaria dei soci.

L'Assemblea dovrà deliberare sulla messa in stato di liquidazione della Società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.

**Art. 23 - FORO COMPETENTE** - Qualsiasi controversia nascente tra i soci o tra i soci e la società relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione dell'atto costitutivo, dello statuto o delle delibere degli organi sociali è competente di il foro di Perugia.

**Art. 24 - RINVIO** - Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle altre norme di legge speciali vigenti in materia.